



Eurodac – accesso per le autorità di perseguimento penale

Settembre 2018

Nella banca dati Eurodac sono registrate le impronte digitali delle persone che presentano una domanda d'asilo in uno Stato Dublino o che vengono fermate in occasione di un'entrata illegale. Finora questi dati non erano a disposizione delle autorità di perseguimento penale svizzere. Per migliorare la sicurezza interna della Svizzera, il Consiglio federale intende ora permettere alle autorità di perseguimento penale (a determinate condizioni) l'accesso alla banca dati Eurodac. A tal fine, prevede di concludere un protocollo con l'Unione europea (UE).

Cronologia

- 22.11.2017 parafatura del protocollo da parte di Svizzera e UE
- 21.9.2016 avvio dei negoziati
- 14.12.2015 il Consiglio dei ministri dell'UE adotta il mandato negoziale
- 28.11.2014 il Consiglio federale adotta il mandato negoziale

Stato del dossier

Alla fine del 2017, la Svizzera e l'UE hanno concluso i negoziati sull'accesso delle autorità di perseguimento penale svizzere alla banca dati Eurodac, parafando il relativo protocollo il 22 novembre 2017. Con la parafatura i negoziatori appongono le loro iniziali («paraffi») sul protocollo per confermare di aver concordato il testo in questione. I negoziati sul protocollo sono dunque conclusi, ma il testo non è ancora giuridicamente vincolante. Perché possa entrare in vigore ed essere quindi vincolante, deve essere firmato e ratificato da entrambe le parti.

Contesto

Dal 2003 le impronte digitali delle persone che presentano una domanda d'asilo in uno Stato Dublino o che vengono fermate in occasione di un'entrata illegale sono registrate nella banca dati Eurodac. In tal modo, gli Stati Dublino possono verificare se una persona ha già presentato una domanda d'asilo in un altro Stato o se ha attraversato le loro frontiere provenendo da uno Stato terzo sicuro. L'accesso a tali dati era finora limitato al settore dell'asilo, mentre le autorità di perseguimento penale ne erano escluse. La situazione è cambiata a partire dal 2015, dopo l'entrata in vigore del regolamento Eurodac dell'UE riveduto che prevede esplicitamente l'accesso al sistema da parte delle autorità di perseguimento penale seppure a precise condizioni. L'accesso è infatti possibile solo dopo l'avvenuta consultazione (con risultati negativi) delle seguenti banche dati:

- banche dati nazionali delle impronte digitali e del DNA
- banche dati della cooperazione di polizia nell'ambito del trattato di Prüm
- banca dati del sistema d'informazione visti Schengen (VIS)

La consultazione è inoltre ammessa esclusivamente in presenza di un sospetto di terrorismo e quando si tratta di scoprire gli autori di reati gravi, ma non per i reati minori. Il raffronto deve riguardare singoli casi e le interrogazioni sistematiche non sono consentite.

Le nuove disposizioni del regolamento sull'accesso delle autorità di perseguimento penale non costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Dublino e non valgono quindi automaticamente per la Svizzera. Per garantirsi l'accesso è necessario concludere un protocollo specifico con l'UE.

Portata del protocollo

Per le autorità di perseguimento penale svizzere, l'accesso a banche dati rappresenta uno strumento importante nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo. Come ha dimostrato l'accesso al VIS da parte delle autorità di perseguimento penale, possibile dal 2008, per combattere efficacemente la criminalità transfrontaliera è fondamentale poter consultare banche dati a livello europeo. Per questa ragione, il Consiglio federale intende concludere un protocollo con l'UE che consenta alle autorità di perseguimento

penale svizzere di consultare i dati Eurodac e, in cambio, permetta alle autorità di perseguimento penale dei Paesi partner europei di accedere alle informazioni Eurodac registrate dalla Svizzera.

Il protocollo relativo al sistema Eurodac è abbinato alla partecipazione della Svizzera alla cooperazione di polizia nell'ambito del trattato di Prüm. Questa costituisce infatti un presupposto necessario per l'accesso alla banca dati Eurodac. Nel quadro della cooperazione prevista dal trattato di Prüm, gli Stati dell'UE, la Norvegia e l'Islanda gestiscono diverse banche dati di polizia relative alle impronte digitali e al DNA. La Svizzera non partecipa ancora a tale cooperazione, ma a questo scopo, nel maggio 2018, è stato parafato un accordo tra la Svizzera e l'UE che entrerà in vigore dopo che le parti lo avranno firmato

e ratificato. Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda informativa «Prüm».

Link alla versione PDF

www.dfae.admin.ch/europa/eurodac_it

Maggiori informazioni

Segreteria di Stato della migrazione SEM
Tel. +41 58 465 93 90, info@sem.admin.ch
www.sem.admin.ch

Direzione degli affari europei DAE
Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch
www.dfae.admin.ch/europa_it

Sito Internet della Commissione europea
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/identification-of-applicants/index_en.htm